



**Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa**

**Ufficio Unico Contratti e Risorse
Piazza del Monte di Pietà n. 33 - Roma**

**Lavori di manutenzione ordinaria e di adeguamento degli impianti
elettrici delle sedi del Consiglio di Stato - CIG 9386991606**



CAPITOLATO TECNICO

IL RUP
Arch. Eduardo Arcoraci

IL PROGETTISTA
Ing. Claudio Vecchi



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Ufficio Unico Contratti e Risorse

Allegato 1

CAPITOLATO TECNICO

**APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI
ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL
CONSIGLIO DI STATO.**

CIG:9386991606

IMPORTO APPALTO: € 585.273,00

di cui:

A. Importo soggetto a ribasso d'asta € 559.000,00

B. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 26.273,00

Art. 1 Oggetto, Importo e durata dell'appalto

1. Trattasi di appalto misto, ai sensi dell'art. 28 del codice dei contratti D.lgs 50/2016 e smi., avente ad oggetto, principalmente, i lavori di manutenzione ed adeguamento alla normativa vigente degli impianti elettrici e secondariamente l'insieme di tutte le attività periodiche preventive che si rendono necessarie per mantenere efficienti ed in sicurezza gli impianti elettrici presso le seguenti sedi del Consiglio di Stato:
 - Palazzo Spada – Piazza Capo di Ferro n. 13 – Roma
 - Palazzo Ossoli – Piazza della Quercia n. 1 – Roma
 - Palazzo Santacroce Aldobrandini – Piazza del Monte di Pietà n. 33 – Roma (limitatamente all'impianto di amplificazione e di votazione elettronica dell'aula al piano terra e al controllo audio della corte e della chiesa a piano terra).
2. L'importo a base di appalto è pari a € 585.273,00 oltre IVA di cui € 26.273,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo a base d'asta soggetta a ribasso, da valutarsi a misura, per la parte lavori ammonta ad € 295.000,00, per la parte sevizi, il cui corrispettivo è espresso in termini di canone periodico, ammonta ad € 264.000,00. Si riporta di seguito il quadro economico dell'appalto:

DESCRIZIONI	IMPORTI		
A) IMPORTO A BASE DI APPALTO			
	Netto	I.V.A. 22%	Totale
A1) Lavori a base d'asta	€ 295 000,00	€ 64 900,00	€ 359 900,00
A2) servizio manutenzione (canone)	€ 264 000,00	€ 58 080,00	€ 322 080,00
A3) Importo soggetto a ribasso (A1+A2)	€ 559 000,00	€ 122 980,00	€ 681 980,00
A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26 273,00	€ 5 780,06	€ 32 053,06
A5) Importo lavori a base di appalto (A3+A4)	€ 585 273,00	€ 128 760,06	€ 714 033,06
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Netto	I.V.A. 22%	Totale
B1) prestazioni in economia e rimborso materiali	€ 4 824,98	€ 1 061,50	€ 5 886,48
Subtotale (A5+B1)	€ 590 097,98	€ 129 821,56	€ 719 919,54
B2) incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 11 705,46	€ 0,00	€ 11 705,46
B3) contributo ANAC	€ 375,00	€ 0,00	€ 375,00
Totale finanziamento (B1+B2+B3)	€ 602 178,44	€ 129 821,56	€ 732 000,00

3. La durata dell'appalto viene fissata in mesi 24 (ventiquattro) a partire dal verbale di consegna dei lavori. L'Amministrazione si riserva di prorogare la durata del presente contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.

Art. 2 Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'esecuzione dell'appalto tutte le previsioni e gli obblighi di cui alle condizioni generali, al presente Capitolato tecnico e ai documenti allegati alla RDO.

Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto, così come previste dall'art. 106 del D.lgs. n 50/2016, saranno valutate, in carenza di prezzi di contratto, con i prezzi e le modalità di cui alla Tariffa prezzi 2022 della Regione Lazio approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 640 del 26 luglio 2022 o con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 106, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

Per tutta la durata del Contratto, l'operatore economico è responsabile della corretta gestione e manutenzione ordinaria degli impianti in oggetto, al fine di ottemperare alle disposizioni imposte dalla normativa vigente, dal presente Capitolato Tecnico e dagli altri documenti di gara.

Sono in ogni caso comprese nel presente appalto tutte le opere necessarie alla conservazione dei beni ed alla buona fruizione degli immobili oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune, per garantire la regolare esecuzione dello stesso.

L'appaltatore deve compiere tutte le attività necessarie affinché le opere richieste dall'Amministrazione siano ultimate in ogni loro parte a regola d'arte, impiegando materiali nuovi e di idonee caratteristiche. Nell'esecuzione degli interventi l'impresa deve garantire la pulizia continua, soprattutto delle aree ad attività comune (ingresso, scale, ecc.), limitando la produzione di polvere, detriti e rumore e salvaguardando gli arredi e i documenti nonché le aree di lavoro occupate da altri lavoratori con teli di plastica e con quanto necessario ad evitare disturbi e fastidi.

Art. 3 Descrizione delle attività

La descrizione delle singole attività di cui al presente Capitolato rappresenta il minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni, essendo l'Impresa aggiudicataria, tenuta ad eseguire ogni intervento propedeutico e funzionale ai lavori ed ai servizi richiesti dall'Amministrazione.

Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per eseguire e dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle attività di manutenzione ordinaria che l'Appaltatore deve eseguire sugli impianti elettrici:

- Mantenere lo stato di conservazione degli impianti elettrici nonché la loro piena funzionalità mediante interventi preventivi (manutenzione programmata) e/o interventi tempestivi di ripristino (manutenzione riparativa) ed adeguamento;

- Assicurare la continuità dei servizi, l'efficienza, la sicurezza e la rispondenza normativa degli impianti elettrici;
- Esaminare regolarmente, verificare e pulire tutti i componenti degli impianti elettrici;
- Verificare periodicamente i dispositivi di sicurezza, di blocco, di controllo, la presenza dei dispositivi di protezione individuali e di estinzione incendi;
- Verificare l'efficienza dell'illuminazione normale e di sicurezza;
- Verificare il rispetto della normativa sugli impianti elettrici.

L'appalto in oggetto è finalizzato, come meglio dettagliato in seguito e negli elaborati progettuali allegati, a mantenere l'efficienza e/o adeguare l'idoneità all'uso in sicurezza delle seguenti tipologie di impianti e apparecchiature:

- Gruppi elettrogeni
- Cabine elettriche di trasformazione MT/BT
- Quadri elettrici
- Impianti di illuminazione interna ed esterna
- Impianti F.M.
- Impianti di messa a terra
- Impianti trasmissione dati
- Impianti audio/video/votazione elettronica, microfonici e di chiamata
- Motori elettrici e elettropompe
- Archivi compattabili motorizzati

Le attività previste sono suddivise nelle seguenti tipologie:

A. Servizi compensati a canone:

- ✓ Numero di emergenza.
- ✓ Reperibilità e pronto intervento.
- ✓ Manutenzione periodica preventiva.

B. Lavori compensati a misura:

- ✓ Interventi a misura per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti elettrici.

Le attività di servizi e lavori a misura sono descritte dettagliatamente nella relazione tecnica allegata al progetto.

Con cadenza trimestrale l'operatore economico deve fornire un rapporto sulle attività lavorative svolte nel periodo stesso. Il suddetto rapporto firmato dall'appaltatore, dovrà essere consegnato al D.L. entro due giorni dalla fine del trimestre, fatta salva la verifica sulla regolare esecuzione degli interventi stessi.

Art. 4 Unità di personale e Orario minimo di lavoro

Le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere rese da personale specializzato.

Dovranno essere garantite minimo le seguenti unità di personale fisse nei seguenti giorni e con i seguenti orari:

- **N. 2 come presidio fisso** presso le sedi di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli **dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30 (compresa pausa pranzo di 30 minuti);**
- **N. 1 come presidio fisso** presso le sedi di Palazzo Spada e Palazzo Ossoli **per la giornata di sabato dalle 8,00 alle 14,00.**

Art. 5 Clausola sociale

Per promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali maturate negli anni di servizio in atto al momento del subentro, compreso l'elemento di integrazione retribuzione e l'indennità di reperibilità mensilmente riconosciute e comunque non inferiore alle ultime buste paga percepite.

A tal fine vengono forniti i dati relativi al personale attualmente impiegato, per il quale si applica la clausola sociale, è composto di:

N.	CCNL applicato	Livello	Qualifica	Ore/settimanali impiegate	Scatti di anzianità
1	Metalmeccanica piccola e media impresa	V	Elettricista manutentore di impianti	43	0
2	Metalmeccanica piccola e media impresa	IV	Elettricista manutentore di impianti	43	0

Articolo 6 Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo

Il Direttore dei lavori comunicherà all'appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà trovarsi per la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio. La consegna deve avvenire nel termine di cui all'art. 5 comma 1 del D.M. MIT 49/2018.

Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, gli verrà assegnato un termine perentorio, non inferiore a giorni 3, trascorso inutilmente il quale, la Stazione appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando che ove l'esecutore si presenti per la consegna dei lavori, la decorrenza del termine contrattuale sarà quella della prima convocazione.

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

I lavori dovranno iniziare immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal sopra citato verbale. Nel caso di ritardo nella consegna imputabile all'appaltatore verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, l'apposita penale prevista nell'art. 15. In caso di ritardo oltre i 30 giorni, il contratto potrà essere risolto per grave inadempimento, fatta salva l'applicazione delle ulteriori penali e del maggior danno.

Salvo i casi di forza maggiore, la consegna può essere posticipata dal Direttore dei lavori di 60 giorni rispetto al termine sopra citato. Nel caso, decorso anche tale eventuale termine, essa non avvenga per causa imputabile all'Amministrazione si applica l'art. 5 comma 4 del DM MIT 48/2018.

L'appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della sua valutazione circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. In caso di inadempienza, alla suddetta denuncia provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'appaltatore verranno applicate le penalità previste nell'art 15 del presente capitolato.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore o, in caso di inadempienza al Direttore dei Lavori, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione, del subappalto.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori una proposta di programma dei lavori operativo dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente capitolato, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione.

Alla proposta di programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento dei lavori daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura prevista nell'art 11 del presente capitolato.

La sospensione totale dei lavori può essere disposta dal Direttore dei lavori e per il tempo strettamente necessario, nei casi di cui all'art. 107, commi 1 e 2. Qualora la sospensione, o le sospensioni totali durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Nel caso di sospensione solo parziale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, la Direzione lavori potrà ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni l'hanno determinata.

Le contestazioni dell'Appaltatore, in merito alle sospensioni dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori di conseguenza è incrementato.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, compilato dal Direttore dei Lavori, se possibile con l'intervento dell'esecutore. Qualora, per circostanze particolari, l'appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare. In tal caso non spetta all'appaltatore alcun compenso.

Negli altri casi di sospensione non rientranti in quelli di cui all'art. 107 commi 1,2 e 4, l'amministrazione è tenuta a corrispondere all'esecutore gli interessi legali sul 10% delle spese generali rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione.

Considerato l'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 102 comma 2 il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Articolo 7 Assicurazioni a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del d.lgs n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori con i seguenti massimali:

- € 1.500.000,00 per i danni subiti dalla stazione appaltante (rischi di esecuzione);
- € 500.000,00 per danni causati a terzi.

La copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Articolo 8 Piano di Sicurezza

L'Appaltatore o, nel caso di A.T.I. o Consorzio, l'Impresa Mandataria o designata quale capogruppo, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento reso ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 81/2008 come modificato dal d.lgs. 106/2009, allegati al progetto, nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, le Imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

Articolo 9 Fatturazione, tempi e modalità di pagamento

In considerazione della natura complessa del contratto, i compensi saranno corrisposti all'O.E. come segue:

- a) Per i lavori ed i servizi, il pagamento è eseguito con cadenza trimestrale. Il pagamento degli importi dovuti per gli interventi a misura, avverrà unitamente e con la stessa cadenza di pagamento del canone. In particolare alla scadenza del trimestre verrà redatto il relativo certificato di pagamento che sarà comunicato all'O.E. per l'emissione della fattura. Il

pagamento verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di emissione del suddetto certificato. Il termine di pagamento è sospeso dal giorno della comunicazione all'OE al giorno di acquisizione della fattura tramite SDI.

- b) Il pagamento finale comprendente il saldo dei lavori e l'ultimo canone dei servizi verrà liquidato dopo l'emissione del verbale di ultimazione dei lavori e del certificato di regolare esecuzione, con le modalità e le tempistiche indicate nel punto precedente.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori. A tal fine il RUP rilascia il certificato di pagamento entro 7 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il costo determinato per gli oneri della sicurezza è pari a € 26.273,00, corrispondente al 4,47 % dell'importo dei lavori.

Gli importi del S.A.L. intermedio e del saldo sono individuati in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati a misura secondo l'elenco prezzi "A" se realizzati con tecnici diversi dal presidio di cui all'art. 4 oppure con l'elenco prezzi "B" se realizzati con i tecnici del presidio. In mancanza di prezzi si procederà al concordamento di nuovi prezzi con le modalità descritte all'art. 2. All'importo contabilizzato, depurato della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, sarà applicata la percentuale di ribasso offerta.

L'importo dovuto per le prestazioni in economia da espletarsi a consumo ossia su richiesta dell'amministrazione sarà liquidato secondo l'effettivo consumo unitamente al corrispettivo per i lavori. In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Impresa e di durata superiore a mesi uno, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Tutti i corrispettivi come sopra determinati saranno corrisposti mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla O.E. affidatario, ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i..

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5 bis, d.lgs. 50/2016.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

La fattura elettronica deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: **80427570587** - denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali - codice univoco ufficio: **G105F5**; e CIG: **9386991606**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

Articolo 10 Strutture dedicate alla gestione del contratto

Di seguito sono indicate le strutture e le figure professionali di cui l'Amministrazione e l'Appaltatore dovranno dotarsi per la gestione e l'esecuzione del Contratto di Fornitura.

10.1 STRUTTURA DELL'AMMINISTRAZIONE

La Stazione Appaltante provvederà alla nomina di:

- L' l'Arch. Eduardo Arcoraci quale **Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori** ovvero il responsabile e unica interfaccia, degli aspetti contrattuali e procedurali con l'Operatore Economico, previsti dalla documentazione del presente Appalto. Inoltre, il R.U.P. autorizza il pagamento delle fatture da parte dell'Amministrazione.
- il Consegnatario Marco D'angelo quale **Supervisore dell'Amministrazione**: titolare del coordinamento delle attività lavorative;
- l'Ing. Claudio Vecchi quale **Direttore dei Lavori (D.L.)** nominato dall'Amministrazione con l'incarico di verifica e controllo della corretta e puntuale esecuzione dei lavori;
- L'Ing. Claudio Vecchi quale **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.)**;
- L'Ing. Claudio Vecchi quale **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)**

10.2 STRUTTURA DELL'APPALTATORE

- **Direttore tecnico** che dovrà essere assegnato in conformità a quanto prescritto nell'art. 13, comma 3, lett. a del DM 154/2017;
- **Capo Cantiere**: operaio addetto al coordinamento delle maestranze e delle lavorazioni in cantiere.

Le suddette figure, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Capitolato.

Art. 11 Gestione rifiuti

L'O.E. assume il ruolo di “produttore” di tutti i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione.

Qualora lo smaltimento e il trasporto di materiali di risulta a discarica non venga effettuato in proprio, l'impresa dovrà impegnarsi ad utilizzare, per il trasporto a discarica dei materiali, un operatore economico iscritto alla white list della Prefettura competente per territorio (art. 1, comma 53 L. 190/2012).

L'O.E. dovrà, a propria cura e spese:

- adempiere a tutte le disposizioni legislative applicabili concernenti i rifiuti in genere, i rifiuti pericolosi e i rifiuti d'imballaggio anche per quanto attiene alle segnalazioni da effettuare alle autorità competenti.
- consegnare al Direttore dei Lavori copia della documentazione comprovante la corretta gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti;
- adottare, al fine di assicurare il rispetto dell'ambiente, tutti gli accorgimenti opportuni, ivi compreso l'utilizzo di prodotti a basso contenuto di agenti inquinanti, e non immettere nella rete fognaria oli esausti, vegetali o minerali, solventi e vernici, petroli e benzine, ecc., rivenienti da

lavorazioni normali o eccezionali, che dovranno essere raccolti in opportuni recipienti e smaltiti a norma di legge;

- non lasciare i locali, le attrezzature di lavoro e i materiali utilizzati in condizioni tali da costituire fonti di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai rischi d'incendio e al rischio chimico.

Il carico e trasporto i materiali di risulta alle pubbliche discariche autorizzate sarà compensato a misura. Il transito di detti materiali all'interno dei locali dell'Amministrazione dovrà avvenire secondo i percorsi e gli orari indicati dall'Amministrazione medesima

Art. 12 Personale impiegato

L'aggiudicatario deve operare con proprio personale e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati, e nel pieno rispetto del patrimonio dell'Amministrazione.

Il personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario non sono ammesse se non preventivamente concordate.

L'esecuzione delle attività deve avvenire adottando tutte le cautele necessarie ed opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il personale impiegato deve firmare quotidianamente, all'inizio ed al termine del lavoro, apposito registro che l'aggiudicatario deve mettere a disposizione dell'Amministrazione sin dall'attivazione del servizio medesimo.

Il personale impegnato deve essere identificato con apposito cartellino e deve essere munito di un documento di identificazione.

L'aggiudicatario deve dotare il personale impiegato nell'erogazione dei Servizi di un idoneo abbigliamento e di ogni dispositivo di protezione individuale necessario.

L'Impresa è obbligata a garantire, **in caso di assenza del personale per ferie, malattia o qualsiasi altra causa**, la sostituzione dei lavoratori assenti in modo tale che sia assicurata la continuità del servizio.

In caso di astensione dall'attività lavorativa del personale per adesione a manifestazioni o scioperi l'impresa si obbliga a comunicare all'Amministrazione, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, i relativi tempi e modalità di effettuazione dello sciopero, anche per permettere all'Amministrazione stessa di operare, sull'ammontare del servizio dovuto, le trattenute per l'importo corrispondente alle ore, o frazione di ore, del servizio non prestato.

L'Impresa si impegna a sostituire, con le modalità di seguito descritte, il **personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio** e che, durante lo svolgimento dello stesso, non si sia attenuto alle previste disposizioni o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. In tal caso, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione, l'aggiudicatario deve procedere alla

sostituzione delle risorse con figure idonee, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'applicazione delle penali definite nelle condizioni generali. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione, non deve comportare alcun onere per la stessa.

L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. I pagamenti di cui al precedente punto, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile dell'esecuzione e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile dell'esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Articolo 13 Prestazioni in economia

L'Amministrazione ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto. Per la manodopera sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

Art. 14 Oneri vari

Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti oneri:

- Le spese di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni inerenti l'appalto;
- Gli oneri relativi alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere;
- Gli oneri relativi alla fornitura di mezzi e mano d'opera per le misurazioni dei lavori;
- le spese per accertamenti, verifiche e prove sugli impianti da effettuarsi, su ordine del Direttore per l'esecuzione del contratto, sia durante il corso che al termine dell'appalto;
- Il rilascio delle dichiarazioni di conformità degli impianti, rilasciate ai sensi del decreto n. 37 del 22 gennaio 2008.

- acquisizione a proprie cura e spese ed in tempo utile all'esecuzione degli interventi i permessi ed autorizzazioni per l'accesso alle zone a traffico limitato (ZTL), previste dai regolamenti comunali, tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle Autorità competenti;
- le spese per oneri di eventuale occupazione del suolo pubblico;
- L'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria DWG aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto.

Articolo 15 Penali

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si verificassero gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione le penali di seguito riportate:

Inadempimento	Penale
In caso di mancata consegna del Piano Operativo nei tempi previsti	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di trasmissione all'Amministrazione denuncia inizio lavori	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di avanzamento dei lavori desunti dal programma lavori o nelle attività	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo
Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Per la mancata o ritardata osservanza degli ordini di servizio del Direttore dei Lavori e per il ritardo nell'esecuzione di ogni altra attività prevista nel capitolato tecnico	1 per mille sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
Per qualsiasi mancata o ritardata osservanza delle prescrizioni di capitolato relative al personale impiegato o alle norme di sicurezza.	2 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Articolo 16 Risoluzione del contratto

Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- gravi e reiterate inadempienze degli obblighi contrattuali in relazione a quanto riportato nel Capitolato o negli altri atti della procedura;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita nel corso dell'esecuzione di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- mancata stipulazione della polizza assicurativa così come previsto nel capitolato tecnico;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di procedura e dalla normativa vigente.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni azione in sede penale.

Articolo 17 Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati

nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC.

In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Articolo 18 Cessione del contratto, cessione del credito

1. È fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. È possibile la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016; la stessa deve essere preventivamente notificata alla stazione appaltante e si intende accettata qualora non venga espressamente rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

INDICE

Art. 1 Oggetto, Importo e durata dell'appalto	2
Art. 2 Documenti descrittivi delle prestazioni e degli obblighi contrattuali.....	3
Art. 3 Descrizione delle attività.....	3
Art. 4 Unità di personale e Orario minimo di lavoro	4
Art. 5 Clausola sociale	5
Articolo 6 Verbali di consegna, ultimazione dei lavori e collaudo	5
Articolo 7 Assicurazioni a carico dell'impresa.....	7
Articolo 8 Piano di Sicurezza	7
Articolo 9 Fatturazione, tempi e modalità di pagamento.....	7
Articolo 10 Strutture dedicate alla gestione del contratto	8
Art. 11 Gestione rifiuti.....	9
Art. 12 Personale impiegato	10
Articolo 13 Prestazioni in economia	11
Art. 14 Oneri vari.....	11
Articolo 15 Penali	12
Articolo 16 Risoluzione del contratto	13
Articolo 17 Recesso	13
Articolo 18 Cessione del contratto, cessione del credito	14